

STATUTO dell'Ente autonomo Centovalli

Capitolo I - Generalità

Articolo 1 - Enti costituenti, collaborazioni, denominazione, sede, durata

¹ Sotto la denominazione Ente autonomo Centovalli (EACe o Ente) viene costituito un ente autonomo di diritto comunale ai sensi dell'art. 193c LOC, avente personalità giuridica propria.

² Ente costituente è il Comune delle Centovalli.

³ All'EACe collabora, ai sensi dell'art. 193c cpv. 1 LOC, l'Ente regionale per lo Sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia.

⁴ La sede dell'EACe è situata nel Comune delle Centovalli.

⁵ La sua durata è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Scopo e compiti

¹ L'Ente Centovalli, d'intesa con gli enti di cui all'art. 1 cpv. 3, provvede all'implementazione della strategia di sviluppo definita nel Rapporto finale "Masterplan per il Comune delle Centovalli sull'arco temporale 2016-2030", secondo le più precise indicazioni contenute nei relativi mandati di prestazione del Comune costituente e degli altri enti interessati.

² L'Ente può essere incaricato, sulla base di appositi mandati di prestazione, di altri compiti, da parte del Comune costituente e di altri enti, pubblici e/o privati. È riservato il diritto di istruzione del Comune di cui all'art. 193 cpv. 4 LOC¹.

³ Restano riservate le competenze non delegabili degli organi comunali o di altre istanze secondo la LOC e le leggi speciali, così come le procedure previste da quest'ultime.

⁴ Per l'esecuzione del compito attribuitogli, l'EACe potrà far capo ai servizi del Comune costituente, come pure l'ente di cui all'art. 1 cpv. 3.

Articolo 3 - Mandati di prestazione

I mandati di prestazione di cui al precedente art. 2 cpv. 1 sono approvati, con durata anche pluriennale, dal Consiglio comunale del Comune costituente, rispettivamente dagli organi dall'ente di cui all'art. 1 cpv. 3 competenti secondo le normative ad essi applicabili, e stabiliscono in particolare nel dettaglio

- i compiti delegati, le prestazioni da eseguire e le modalità esecutive
- i mezzi finanziari
- le modalità di controllo e di informazione
- i diritti e gli obblighi reciproci con gli enti mandanti
- la durata e la facoltà di revoca.

Articolo 4 - Patrimonio e responsabilità

¹ Il Patrimonio dell'EACe è costituito dai beni di sua proprietà e dagli eventuali conferimenti di terzi.

² Gli impegni dell'EACe sono garantiti dal Comune costituente; resta riservata un'eventuale partecipazione dell'ente di cui all'art. 1 cpv. 3, nella misura della sua collaborazione.

¹ Modifica del CdS 11 settembre 2019

Articolo 5 - Esenzione fiscale

L'EACe è esente da imposte cantonali e comunali, se così deciso dall'Autorità cantonale competente.

Articolo 6 - Rapporti di lavoro

¹ Per lo svolgimento della propria attività, oltre ai propri dipendenti l'EACe può fare capo al personale del Comune costituente, come pure degli enti di cui all'art. 1 cpv. 3, sulla base di una tariffa oraria da concordare con il medesimo.

² I rapporti di lavoro dell'EACe con gli eventuali propri dipendenti sono retti dal diritto privato.

Capitolo II - Organizzazione

Articolo 7 - Organi

Gli organi dell'EACe sono:

- a) il Consiglio
- b) l'Ufficio di revisione.

Sezione 1 - Il Consiglio

Articolo 8 - Composizione e nomina

¹ Il Consiglio si compone di 5 membri, designati

- in ragione di quattro dal Consiglio comunale di Centovalli, di cui almeno 1 municipale e almeno 1 membro esterno al Consiglio Comunale e al Municipio,
- in ragione di uno dal Consiglio direttivo dell'Ente regionale per lo Sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia.

² Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.

³ Per la collisione d'interesse e il divieto di prestazione si applicano gli art. 100 e 101 LOC.

Articolo 9 - Incompatibilità e collisione d'interesse

I dipendenti dell'EACe non sono eleggibili nel Consiglio.

Articolo 10 - Durata

¹ Riservato il primo mandato per i membri designati dal Comune costituente, i membri del Consiglio sono nominati per un periodo di quattro anni.

² Per i membri designati dal Comune costituente il mandato scade entro sei mesi dal rinnovo generale dei poteri comunali, e può essere rinnovato.

Articolo 11 - Emolumenti

Gli emolumenti dei membri del Consiglio sono stabiliti nell'Allegato del presente statuto.

Articolo 12 - Competenze

Il Consiglio rappresenta l'EACe verso i terzi, esercita l'alta direzione dell'Ente, lo gestisce e decide sugli oggetti di sua competenza. In caso di dubbio riguardo i limiti del suo campo di azione promuove uno scambio di vedute con il Comune; se il dubbio rimane la competenza è da considerarsi non delegata. Sono inoltre riservate le procedure LOC e di leggi speciali².

² Modifica del CdS 11 settembre 2019

Articolo 13 - Compiti amministrativi

Il Consiglio, in particolare

- a) regola i diritti di firma
- b) stabilisce le deleghe di competenza
- c) assume i dipendenti dell'Ente
- d) esercita la sorveglianza sulle persone incaricate della gestione.

Articolo 14 - Compiti finanziari

Il Consiglio, in particolare

- a) stipula i mandati di prestazione con il Comune costituente e, se del caso, con gli enti di cui agli art. 1 cpv. 3 risp. 2 cpv. 2.
- b) elabora i conti e la relazione annuale sulla gestione e li trasmette entro il 31 marzo al Comune costituente rispettivamente all'ente di cui all'art. 1 cpv. 3
- c) contrae i prestiti necessari per l'esecuzione dei compiti attribuitigli
- d) designa, sentito il Municipio del Comune costituente, l'organo di revisione.

Articolo 15 - Convocazione e sedute

¹ Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta gli affari lo richiedono o a seguito di una richiesta scritta e motivata di altri due membri del Consiglio.

² Il Consiglio può validamente deliberare alla presenza della maggioranza assoluta dei membri. Esso decide a maggioranza dei presenti, ma almeno di tre membri; i presenti non possono astenersi dal voto; in caso di parità decide il voto del presidente.

³ Le deliberazioni del Consiglio sono consegnate in un verbale.

⁴ Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite in via d'eccezione a condizione che la maggioranza assoluta dei membri sia d'accordo con questa modalità.

Articolo 16 - Compiti di coordinatore dell'EACe

¹ Il Consiglio designa una coordinazione operativa, cui compete la gestione delle attività correnti dell'EACe, l'istruzione delle pratiche di competenza del Consiglio, l'esecuzione delle sue decisioni e di ogni altro compito da esso assegnatole.

² Il Consiglio può affidare compiti anche a servizi del Comune costituente, come pure dell'ente di cui all'art. 1 cpv. 3, o mediante mandati esterni.

Sezione 2 - L'Ufficio di revisione

Articolo 17 - Competenze

¹ L'organo preposto alla revisione

- a) verifica la conformità della contabilità del conto annuale e delle operazioni di gestione alle disposizioni vigenti in materia
- b) presenta ogni anno il suo rapporto al Consiglio.

² Il Comune costituente e l'ente di cui all'art. 1 cpv. 3 hanno in ogni tempo il diritto di prendere visione dei libri contabili.

Capitolo III - Autorità superiori

Articolo 18 - Autorità superiori

L'autorità superiore dell'EACe sono il Consiglio comunale e il Municipio del Comune costituente.

Articolo 19 - Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale, su proposta del Municipio,

- a) adotta e modifica il presente statuto, d'intesa con l'ente di cui all'art. 1 cpv. 3
- b) nomina i membri del Consiglio di sua competenza
- c) stipula i mandati di prestazione del Comune con l'EACe e stanziava i relativi mezzi finanziari
- d) approva i conti consuntivi e la relazione annuale sulla gestione dell'EACe.

Articolo 20 - Competenze del Municipio

Il Municipio

- a) vigila sulle attività dell'EACe, ed in particolare sulla conformità delle stesse con i mandati di prestazione e con le esigenze di efficienza, di economicità e di salvaguardia dell'ambiente
- b) informa annualmente il Consiglio comunale sulle attività svolte dall'EACe
- c) propone al Consiglio comunale la nomina dei membri del Consiglio di competenza del Comune
- d) propone al Consiglio comunale la stipulazione dei mandati di prestazione del Comune con l'EACe e lo stanziamento dei relativi mezzi finanziari
- e) propone al Consiglio comunale l'approvazione dei conti consuntivi e della relazione annuale sulla gestione dell'EACe
- f) impartisce istruzioni, anche vincolanti, ai membri del Consiglio di competenza del Comune.

Articolo 21 - Competenze degli enti che collaborano

Per l'esercizio delle competenze di cui ai precedenti art. 19 e 20, nella misura in cui di sua pertinenza, l'ente di cui all'art. 1 cpv. 3 si organizza autonomamente, nel rispetto delle normative ad essi applicabili.

Capitolo IV – Finanziamento e tenuta della contabilità

Articolo 22 - Principi

¹ Il finanziamento dell'EACe è assicurato

- a) dagli eventuali sussidi previsti dalle leggi cantonali e federali
- b) dai mezzi finanziari assegnati in conformità ai mandati di prestazione
- c) da eventuali conferimenti di terzi
- d) da eventuali entrate d'esercizio

² Eventuali disavanzi, non coperti da precedenti eccedenze di esercizi, sono assunti come stabilito all'art. 4 cpv. 2.

Articolo 23 - Tenuta della contabilità

Il Consiglio organizza la tenuta della contabilità secondo le norme della LOC, in particolare i principi di efficienza e di economicità.

Capitolo V - Rimedi di diritto

Articolo 24 - Ricorsi

Contro le decisioni di carattere amministrativo dell'EACe è dato ricorso ai sensi degli art. 193b e 208 e seguenti LOC.

Capitolo VI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 - Costituzione dell'EACe

La data di costituzione dell'EACe sarà fissata dal Municipio del Comune costituente una

volta che il presente statuto sarà stato adottato dal Consiglio comunale e approvato dal Consiglio di Stato.

Articolo 26 - Impegni del Comune

L'EACe subentra negli eventuali impegni già assunti dal Comune costituente rispettivamente dall'ente di cui all'art. 1 cpv. 3 per la realizzazione dei compiti che gli sono attribuiti.

Articolo 27 - Scioglimento

¹ L'EACe può essere sciolto per decisione del Consiglio comunale del Comune costituente, se non vengono pregiudicati lo scopo e i compiti di cui all'art. 2 cpv. 1 e l'esecuzione dei mandati di prestazione in corso, e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

² Alle medesime condizioni l'enti di cui all'art. 1 cpv. 3 può disdire la sua collaborazione all'EACe con un preavviso di un anno, per la fine di un anno civile; in tal caso i diritti attribuitigli dal presente statuto decadono.

³ La liquidazione spetta al Consiglio, a meno che il Comune costituente decida di affidare l'incarico a terzi.

⁴ Una volta estinti tutti i debiti, i beni dell'EACe verranno devoluti al Comune costituente rispettivamente all'ente di cui all'art. 1 cpv. 3 proporzionalmente ai rispettivi finanziamenti, ritenuto che i beni immobili verranno devoluti all'ente dal quale provengono o, in difetto di ciò, al Comune sede.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 24 giugno 2019.

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 4377 dell'11 settembre 2019.

Allegato: Indennità dei membri del Consiglio (art. 11)

Allegato

Emolumenti e indennità dei membri del Consiglio e dei supplenti (art. 11)

Membri del Consiglio

I membri del Consiglio hanno diritto alle seguenti indennità:

- a) Indennità di carica:
presidente: fr. 2'000.- / anno
membri: fr. 500.- / anno

- b) Indennità di seduta:
sedute di durata inferiore a 1 ora fr. 60.00
sedute di durata da 1 a 2 ore fr. 100.00
sedute di durata superiore a 2 ore fr. 120.00

- c) Indennità per la preparazione di rapporti o decisioni particolarmente impegnative: sono decise di volta in volta dal Consiglio su proposta del Presidente.